



CIRCOLARE CCIAA del 18/12/2001

Chiarimenti in merito all'obbligo di assicurazione per l'esercizio della professione di mediatore.

Oggetto: Agenti di affari in mediazione – art.3 comma 5 bis Legge 3 febbraio 1989, n. 39, aggiunto dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001 n.57

Facendo seguito alla lettera circolare n. 503957 del 19 marzo 2001, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito al previsto obbligo della prestazione di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti per l'esercizio della professione di mediatore.

Per tale obbligo si intende la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti.

- Lit. 500.000.000 pari a Euro 258.228,45 per ditte individuali;
- Lit. 1.000.000.000 pari a Euro 516.456,90 per società di persone;
- Lit. 3.000.000.000 pari a Euro 1.549.370,70 per società di capitali.

L'agente di affari in mediazione, o la società di mediazione, che risulti iscritto in più sezioni del ruolo degli agenti di affari in mediazione dovrà assicurare in un'unica polizza separatamente i rischi inerenti le diverse attività, data la differenziazione delle stesse contemplate nelle sezioni medesime, o stipulare più polizze distinte.

La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgono a qualsiasi titolo l'attività di mediazione.

Qualora un soggetto, già coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere detta attività a titolo individuale, dovrà risultare coperto da altra polizza.

Gli iscritti al ruolo di cui trattasi dovranno provvedere, entro il 31/03/2002, all'eventuale adeguamento delle polizze assicurative stipulate seguendo le prescrizioni sopraindicate.